

TI_GERICHTE 80.2014.72 vom 27. Dezember 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-12-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2014.72_d20131227

FR: TI_GERICHTE 80.2014.72 du 27 décembre 2013

IT: TI_GERICHTE 80.2014.72 del 27 dicembre 2013

Regeste

Deduzioni: alimenti per figli, solo minorenni, in seguito deduzione sociale per figli a carico, intera per l'IFD e metà per l'IC

Erwägungen

E. 1

Come esposto in narrativa, per un disguido tecnico imputabile all'autorità fiscale, le decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta sono state intimate al ricorrente in due successivi momenti. Ciò non gli ha impedito di esprimere chiaramente la sua volontà di impugnare entrambe, dapprima con reclamo del 23 gennaio 2014 (intitolato "Reclamo contro decisione di tassazione cantonale e federale 2012") e successivamente con il presente ricorso del 12 marzo 2014 (intitolato "Ricorso contro decisione di tassazione cantonale e federale 2012"). Nella particolare situazione descritta, non vi era pertanto ragione di pretendere che il contribuente impugnasse formalmente anche la decisione su reclamo del 16 aprile 2014. Il ricorso del 12 marzo 2014 va comunque inteso anche in materia di imposta federale diretta.

E. 2.1

Nel sistema svizzero, il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni (art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 8 cpv. 1 LT). Al contrario, se interviene una separazione duratura, legale o di fatto, oppure un divorzio, i coniugi sono invece imposti separatamente. Fintanto che la famiglia costituisce un'unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

E. 2.2

Venendo al caso in esame, nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sottoscritta dai coniugi il 30 settembre 2007 e successivamente omologata dal pretore, risulta che i figli _____ ed _____ sono stati affidati alla madre, alla quale spettava l'autorità parentale (punto 3.1), mentre il padre si è impegnato a versare a ciascun figlio un contributo mensile di fr. 1'600.– "fino alla maggiore età, eventualmente fino all'indipendenza economica" (punto 2.3). Il ricorrente contesta le decisioni dell'autorità di tassazione, rifacendosi direttamente a questa convenzione. Sottolinea in particolare modo che il figlio _____, seppure maggiorenne, non è ancora economicamente

indipendente, aggiungendo poi di avere effettivamente versato l'importo di fr. 28'800.– richiesto in deduzione. A torto. La legge prevede espressamente che sono deducibili dal reddito imponibile gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse in particolare le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Per le “prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia”, trova applicazione il principio generale, secondo il quale simili contributi sono esenti dall'imposta per il beneficiario e non possono essere dedotti dal reddito del debitore (art. 24 lett. e LIFD; art. 23 lett. e LT). Si tratta di un effetto ulteriore del principio dell'imposizione della famiglia. Ciò vale anche per i contributi a figli maggiorenni: né il genitore presso il quale il figlio maggiorenne vive né il figlio stesso devono pagare le imposte su tali redditi; il debitore della prestazione, da parte sua, non può dedurli dal suo reddito (cfr. decisione TF n. 2C.439/2007 del 12 settembre 2007 consid. 2.1).

E. 2.3

Come ha ancora ricordato il Tribunale federale, è stata oggetto di discussione parlamentare la questione se gli alimenti per i figli dovessero essere imponibili presso il beneficiario e deducibili dal reddito del debitore oppure se dovessero essere esentati dall'imposta presso il creditore e ne dovesse essere negata la deduzione dal reddito del debitore. La seconda soluzione è stata ritenuta più socialmente accettabile, in considerazione della capacità contributiva nettamente inferiore della famiglia monoparentale. Nonostante importanti dubbi, si è tuttavia affermata la prima soluzione. Tale eccezione è però limitata ai pagamenti di alimenti per i figli sotto l'autorità parentale; per figli maggiorenni non vale. Con la maggiore età gli alimenti vengono ricevuti direttamente dal figlio maggiorenne e la regola eccezionale non entra in considerazione. Torna invece applicabile il principio generale, per cui prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia sono esenti dall'imposta per il beneficiario e non possono essere dedotte dal reddito del debitore (cfr. decisione TF n. 2C.439/2007 cit. consid. 2.2, con riferimento a: Locher , Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 48 ad art. 33 LIFD).

E. 2.4

Tornando al caso in esame, le decisioni dell'autorità di tassazione del 12 febbraio 2014 (in materia di IC) e del 16 aprile 2014 (in materia di IFD), che hanno riconosciuto in deduzione unicamente l'importo di fr. 4'800.–, corrispondente agli alimenti versati al figlio _____ nei primi tre mesi dell'anno, quando ancora era minorenni, non prestano il fianco a critiche. Decidere diversamente, solo perché i genitori si sono accordati per il versamento di un contributo alimentare fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, significherebbe creare inaccettabili disparità di trattamento nei confronti dei genitori sposati o concubini, che pure sostengono i loro figli maggiorenni senza beneficiare di alcuna deduzione. D'altronde, come già sottolineato dal Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, il contributo di mantenimento versato all'ex coniuge ma destinato al mantenimento di un figlio maggiorenne non rappresenta un contributo alimentare secondo l'art. 125 CC, ma piuttosto un contributo di mantenimento a favore del figlio maggiorenne in adempimento di un'obbligazione fondata sul diritto di famiglia secondo l'art. 277 CC, espressamente escluso dal campo di applicazione degli art. 33 cpv. 1

lett. c LIFD e 32 cpv. 1 lett. c LT (RDAF 2007 II p. 180 = RF 2008 p. 46).

E. 3.1

Non resta quindi che valutare la correttezza delle deduzioni sociali per figli a carico dedotte dal reddito imponibile, che l'autorità di tassazione ha dimezzato sia in materia cantonale (riducendola a fr. 5'550.–) che in materia federale (riducendola a fr. 3'250.–).

E. 3.2

A livello federale, l'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD prevede che sono deducibili dal reddito netto, per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6'500.– franchi (cfr. Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p. 149). La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, prevede che il genitore che versa gli alimenti possa far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L'altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a condizione che le prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione (cfr. Circolare cit., par. 14.10.2, p. 37). Tale prassi, ripresa dalla vecchia circolare n. 14 del 1994 , è sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.166 del 7 novembre 2000, in: RDAF I-2001 n. 7t, p. 362). Il Tribunale federale l'ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni, tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli a carico e quella per persone bisognose (decisione TF n. 2A.406/2001 del 23 gennaio 2002, in: ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18). Nel periodo fiscale in questione, il figlio _____ abitava con la madre e frequentava ancora la scuola professionale per sportivi d'élite di _____, mentre il ricorrente gli versava, in base agli accordi raggiunti nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, un contributo mensile di fr. 1'600.–. Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi precedentemente evocate, l'Ufficio di tassazione avrebbe quindi dovuto riconoscere al ricorrente la piena deduzione sociale per figli a carico di fr. 6'500.– e all'ex moglie la deduzione per persona bisognosa a carico. Su questo punto, la decisione su reclamo del 16 aprile 2014 va conseguentemente riformata.

E. 3.3

A livello cantonale, l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT prevede che sono deducibili dal reddito netto, per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi. Dal 1° gennaio 2012 è stata inserita la precisazione secondo cui, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà. Ora, nel caso dell'imposta cantonale, tenuto conto anche del fatto che l'ammontare della deduzione è nettamente superiore rispetto a quello dell'imposta federale diretta (fr. 6'500.–), invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione. Seguendo lo stesso criterio di ripartizione, si giustifica una ripartizione per metà della deduzione prevista dalla legge

cantonale (fr. 11'100.– nel periodo in discussione), a condizione che le prestazioni di entrambi i coniugi raggiungano almeno l'ammontare della metà della stessa (fr. 5'550.–). In questo contesto, va ancora sottolineato che il mantenimento del figlio maggiorenne può assumere la forma di prestazioni in natura fornite nell'ambito della comune economia domestica (vitto, alloggio ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori partecipano al mantenimento del figlio, anche se uno solo di essi (quello che non abita con lui) versa in senso vero e proprio un contributo di mantenimento pecuniario (cfr. Jaques, Les frais liés à l'entretien de l'enfant: de quelques développements sur les allègements fiscaux en vigueur dès 2011, in: ASA 80 p. 217 ss., p. 251 e giurisprudenza citata.) È chiaramente difficile, in queste condizioni, quantificare precisamente, in forma monetaria, il contributo di ciascun genitore e, di conseguenza, stabilire una proporzione esatta. Si impone allora, anche nell'interesse della praticabilità, la conclusione seguente: quando entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare. Se non lo raggiungono, l'intera deduzione viene attribuita all'altro genitore (cfr. la sentenza CDT n. 80.2013.84 del 22 ottobre 2014 consid. 3.4). La decisione dell'autorità di tassazione di attribuire metà della deduzione sociale al ricorrente (fr. 5'550.–) e l'altra metà all'ex moglie (fr. 5'550.–) va pertanto condivisa, in quanto conforme alla prassi e alla giurisprudenza cantonale in materia.

E. 4

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in materia di imposta cantonale, contro la decisione su reclamo del 12 febbraio 2014, è respinto, mentre il ricorso in materia di imposta federale diretta, nei confronti della decisione su reclamo del 16 aprile 2014 è parzialmente accolto, nel senso che la deduzione sociale per figli a carico è aumentata a fr. 6'500.–. Visto l'esito del gravame, tassa di giustizie e spese processuali sono poste solo parzialmente a carico del ricorrente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Il ricorso in materia di imposta cantonale è respinto. 1.2. Il ricorso in materia di imposta federale diretta è parzialmente accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 aprile è riformata nel senso che la deduzione sociale per figli a carico è aumentata a fr. 6'500.–. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 600.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 680.– sono a carico del ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 510.–). 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di _____. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario: